

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. III CIV.
10 GIUGNO 1997 N. 5175

PRESIDENTE: GROSSI

ESTENSORE: NICASTRO

PARTI: CASA EDITRICE UNIVERSO
(Avv. Vescei, Provera, Trifirò)
PMF FOTOCRONACHE
(Avv. Crisafulli, Mercati)

Diritti d'autore. Ritratto fotografico. Esposizione, riproduzione o cessione. Consenso della persona ritratta. Accertamento del giudice di merito. Censurabilità. Limiti.

Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa, (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, 1° comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito — come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gra-

tuamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione — da accertare, per l'esistenza e per i limiti — soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) — dal giudice di merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.

Diritti d'autore. Ritratto fotografico. Vendita ad editore. Consenso alla pubblicazione. Qualità essenziale della cosa venduta. Configurabilità.

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritrattata alla diffusione della sua immagine (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile del-

la mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza.

Responsabilità civile. Pubblicazione di ritratto fotografico. Consenso della persona ritratta. Mancanza. Responsabilità solidale dell'editore e dell'alienante.

Se manca il consenso della persona ritrattata fotograficamente alla pubblicazione della sua immagine (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale, è responsabile, anche extracontrattualmente, nei confronti di questi — e in solido con lui, se richiesto — del danno derivato al ritrattato dall'abusiva pubblicazione, e perciò l'acquirente può agire in regresso (art. 2055 c.c.), se il venditore non prova che egli si è assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 1983 Annamaria Rizzoli conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la s.p.a. Casa Editrice Universo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'abusiva pubblicazione della propria immagine sul n. 6, dell'8 febbraio 1983, e sul n. 35,

* La sentenza segna un ulteriore passo in avanti nell'inquadramento degli atti negoziali dispositivi di attributi della personalità.

Infatti la qualificazione della foto come *res* non può non comportare che ad essa,

in assenza di espresse disposizioni normative di contenuto derogatorio, si applichino le regole generali in tema di circolazione di beni.

Peraltro, negli *obiter dicta* della decisione pare emergere qualche incertezza in or-

del 30 agosto 1983, del settimanale "Albo Blitz". Esponeva che il primo di detti servizi era stato ricavato da provini mal riusciti (eseguiti da Angelo Guadrini), che aveva deciso di non pubblicare e che, a seguito delle sue rimozioni, i dirigenti della casa editrice avevano promesso di astenersi, per il futuro, da riproduzioni non autorizzate; che, malgrado l'impegno assunto, e benché avesse espressamente rifiutato richieste di un nuovo servizio fotografico per quel settimanale, ne era seguito il secondo servizio (tratto da diapositive eseguite da Palmiro Muci), dal quale era stata ricavata anche una locandina diffusa in tutte le edicole. L'esponente aggiungeva che l'effetto pregiudizievole era stato aggravato dalla coincidenza cronologica con altre analoghe pubblicazioni.

La società convenuta si costituiva sostenendo l'esistenza di un consenso implicito alla pubblicazione da parte della Rizzoli e chiedeva di chiamare in causa Angelo Guadrini e Palmiro Muci, titolari delle agenzie fotografiche dalle quali aveva acquistato, rispettivamente, il primo ed il secondo servizio, nei cui confronti, con atti notificati il 23 ed il 24 maggio 1984, proponeva domanda di manleva.

Entrambi i chiamati contestavano la propria responsabilità: il Guadrini, coinvolto esclusivamente nella prima pubblicazione, rilevava, in particolare, che la relativa controversia era stata "amichevolemente composta", come potevasi evincere dallo stesso atto di citazione; il Muci sosteneva di aver espressamente escluso all'editore che sussistesse il consenso della persona ritratta alla pubblicazione.

Con sentenza del 25 ottobre 1990 — 20 giugno 1991, il Tribunale dichiarava la Casa Editrice Universo responsabile della duplice riproduzione abusiva delle immagini fotografiche dell'attrice, condannandola al risarcimento dei danni, che liquidava in L. 6.000.000; rigettava, invece, le domande proposte dalla convenuta nei confronti del Guadrini e del Muci.

La sentenza, appellata tanto dalla Rizzoli che dalla società Universo, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano, con quella ora impugnata, limitatamente all'entità del risarcimento, elevato a L. 35.013.000, con la conferma della responsabilità della Casa Editrice.

La Corte riteneva che il consenso alla realizzazione di servizi non commissionati da parte di agenzie fotografiche (la commissione da

dine ad un preteso limite alla ulteriore cedibilità della foto e dei diritti di sua utilizzazione. Infatti se, come fa la Suprema Corte, si opta per lo schema della vendita ad essa si collega, *naturaliter*, il diritto di disposizione della cosa e/o del diritto, fatta salva l'esistenza di una espressa pattuizione ex art. 1379 c.c., che tuttavia deve avere « convenienti limiti di tempo », giacché altrimenti avrebbe effetti ablatori sul diritto di proprietà trasferito.

Se invece si opta per uno schema legale diverso, come quello della locazione (e delle innumerevoli facoltà di godimento parziale previste dalla legge sul diritto d'autore) saranno ben configurabili limiti di utilizzo più stringati e limitati oggettivamente e soggettivamente. Ma anche qui sarà ne-

cessaria una espressa pattuizione fra le parti.

Sul punto si rinvia al pionieristico lavoro di P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino 1959; nonché a C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa Rivista 1988, 1; M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano 1991; G. RESTA, *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*, in questa Rivista, 1997, 367; nonché, volendo, V. ZENO-ZENCOVICH, *Profilo negoziali degli attributi della personalità*, *ivi*, 1993, 545.

V.Z.Z.

parte della Rizzoli non era stata neppure allegata) comportamenti, generalmente, un consenso alla diffusione ed alla cessione dei diritti economici sulle fotografie, quale conseguenza implicitamente accettata, ma che tale consenso implicito non può ritenersi esteso anche alla pubblicazione su strumenti di vasta diffusione o comunque all'utilizzazione a fini economici, con un conseguente diverso grado di sfruttamento dell'immagine a fini di altrui lucro: la generica consapevolezza di una futura pubblicazione non sarebbe sufficiente a ritenere consentito ogni concreto e possibile sfruttamento. La predisposizione di vari servizi fotografici da parte della Rizzoli e la loro pubblicazione su diverse riviste, denoterebbero del resto, anche per la notorietà dell'interessata, una gestione professionale della propria immagine, escludente un consenso implicito a qualsiasi forma di diffusione, senza un controllo sulla concreta utilizzazione. I giudici di merito sottolineavano, inoltre, che non era stato sottoposto a gravame il giudizio negativo espresso dal Tribunale sull'asserito componimento della vertenza in ordine al servizio eseguito dal Guadrini e pubblicato sul fascicolo dell'8 febbraio 1983.

La Corte confermava, infine, l'esclusione della responsabilità degli autori dei servizi fotografici nei confronti della Casa editrice, ritenendo che non sussistessero elementi probatori dai quali dedurre che, nel cedere i diritti, gli stessi avessero garantito l'esistenza del consenso della Rizzoli alla pubblicazione su "Albo Blitz", risultando anzi che il Muci lo aveva espressamente escluso: la mancata formulazione di espresse riserve o limitazioni, all'atto della cessione, non costituirebbe, comunque, positiva affermazione del consenso della persona ritratta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso principale, illustrato da memoria, la s.p.a. Universo, cui resistono, con controricorso, il Muci ed il Guadrini; quest'ultimo ha proposto ricorso incidentale condizionato.

la Rizzoli non ha svolto, in questa sede, attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. I ricorsi, principale ed incidentale, debbono essere, preliminarmente, riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., concernendo la medesima decisione.

2. Col primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. 22 aprile 1941 n. 633, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, sotto due profili:

a) L'ammissione dell'esistenza di un consenso implicito dell'interessata alla cessione delle fotografie e la sua esclusione per la loro pubblicazione sarebbe, in sé, contraddittoria; non terrebbe conto, inoltre, dell'art. 12 della l. n. 633/1941, che attribuisce all'autore di un'opera il diritto di pubblicazione, ricomprendendolo nella sua utilizzazione economica.

b) La Corte di merito avrebbe omissa, inoltre, di considerare la professione esercitata dalla Rizzoli, con violazione dell'art. 97 della stessa l. n. 633/1941, che consente la riproduzione dell'immagine di una persona notoria, anche senza il suo consenso.

2.1. L'art. 10 c.c., cui fa riferimento al ricorrente, tutela, in generale, il diritto all'immagine dalle esposizioni e dalle pubblicazioni abusive, che avvengano al di "fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è

dalla legge consentita", estendendo la legittimazione ad agire per far cessare l'abuso al coniuge, ai genitori ed ai figli.

La fonte primaria, per individuare i limiti in cui è consentita la riproduzione e la diffusione dell'immagine altrui, si rinviene viceversa — come è noto —, nella l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di quei diritti che la stessa rubrica (con espressione variamente censurata), indica come "connessi al suo esercizio".

Ivi, il generico diritto esclusivo di pubblicazione, attribuito all'autore dell'opera dall'art. 12 della legge, trova la sua specificazione, per quanto concerne la fotografia, nel successivo art. 88 (compreso nel capo V del titolo II, relativo ai "diritti connessi"), che, riconoscendo al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio, fa "salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto ... per ciò che riguarda il ritratto", nonché i diritti dell'autore dell'opera d'arte o del committente. Diversamente da quelle opere che costituiscono frutto esclusivo dell'ingegno, la fotografia riproduce quanto già esiste nel reale (un paesaggio, come una persona od un'opera d'arte), eventualmente anche attraverso una propria "interpretazione" da parte del fotografo, che possa attribuirle carattere di originalità, onde la necessità di salvaguardare i diritti, di natura personale o patrimoniale, di chi soltanto può disporne, ed in particolare il diritto sull'immagine, proprio della persona, anche se parzialmente disponibile.

È per tale motivo che la sez. II del successivo capo VI, regola espressamente i diritti relativi al ritratto, stabilendo in particolare (art. 96) che lo stesso "non può essere spostato, riprodotto o messo in vendita senza il consenso" della persona interessata, salvi i casi di cui al successivo art. 97 (che saranno in seguito esaminati), e le disposizioni particolari per il ritratto seguito su commissione (art. 98).

È facile quindi concludere che la riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie, pur rientrando nel generico diritto riconosciuto al fotografo dall'art. 87 della legge, rimane subordinato, in generale, al consenso della persona che vi è ritratta. Nell'intersecarsi dei due interessi — del fotografo e della persona — il diritto all'immagine prevale, cioè, sul diritto d'autore riconosciuto al fotografo.

La legge non impone alcuna forma particolare per la manifestazione del consenso, sicché lo stesso può essere tanto espresso quanto tacito, implicito nel consenso prestato (eventualmente nell'ambito di un diverso contratto) all'esecuzione di determinate riproduzioni della propria immagine (come, ad esempio, nel contratto con cui un attore si lega al produttore per l'esecuzione di un film ed ai fini della diffusione del filmato), anche se rimane il problema dei limiti — oggettivi e soggettivi — in cui il consenso implicito (come ogni forma di consenso) può ritenersi prestato: tali limiti assumono una particolare rilevanza, tenuto conto che si verte nell'ambito di un diritto proprio della persona. Sotto il profilo soggettivo il consenso è valido, infatti, esclusivamente a favore del soggetto o dei soggetti per i quali fu prestato, mentre sotto l'aspetto oggettivo la sua efficacia è limitata dai fini ed eventualmente anche rispetto alle modalità di divulgazione per i quali è stato dato (il consenso alla pubblicazione su riviste o solo su una o su determinate riviste, non consentirebbe, ad esempio, l'utilizzazione per uno spot pubblicitario od a fini di propaganda politica, o su riviste diverse da quelle autorizzate).

È indubbio che sottoporsi spontaneamente ad una serie di fotografie presso un'agenzia fotografica (al di fuori di una specifica commissione), implica, in generale, un consenso tacito alla diffusione della propria immagine: diversamente che per il comune fotografo è questo, infatti, lo scopo primario del lavoro proprio dell'agenzia fotografica, che, normalmente non riceve alcun compenso dalla persona fotografata, specie se notoria ed operante in determinati settori, quale il settore cinematografico, ma trae la propria remunerazione dalla diffusione delle immagini. Consentendone la ripresa il soggetto non può non saperlo; questo anzi, auspica e vuole. Si tratta allora di individuare i limiti di un tale consenso tacito.

Il principio non è stato negato dalla Corte di merito che, attraverso la motivazione riassunta, ha sostanzialmente escluso che la Rizzoli abbia prestato il proprio consenso sia pure tacito, per ogni concreto e possibile sfruttamento commerciale, al di fuori di qualsiasi controllo sulla concreta utilizzazione: trattasi di un giudizio di merito, privo di vizi logici e giuridici, che adeguatamente si inserisce nei principi sopra delineati, ed incensurabile, quindi, in questa sede.

2.2. Il diritto alla diffusione dell'immagine della Rizzoli non trova fondamento nemmeno nell'art. 97 della l. 22 aprile 1941, n. 633, che — come è noto — esclude la necessità del consenso della persona ritratta quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ovvero da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, od è collegata a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Consentendo la riproduzione senza il consenso dell'interessato, in relazione alla notorietà del soggetto, cui fa riferimento il motivo, la legge intende soddisfare l'interesse del pubblico alla conoscenza della sua immagine: la riproduzione e divulgazione è quindi lecita solo nei limiti in cui risponde a tale interesse e non anche allorché sia rivolta ad altri fini (in generale, e con particolare riferimento all'utilizzo a fini pubblicitari, Cass. 6 febbraio 1993, n. 1503), mentre ne rimangono escluse quelle immagini che attengono alla sfera intima della vita privata e quelle riprese cui il soggetto si sia sottoposto per scopi propri (anche se in vista di un loro sfruttamento commerciale).

Il motivo è, pertanto, infondato, sotto entrambi i profili.

3. Il secondo ed il terzo motivo attengono al capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda subordinata di manleva avanzata dalla società Universo nei confronti del Guadrini e del Muci, e sono tra loro strettamente connessi, sicché vanno esaminati congiuntamente.

3.1. Col secondo motivo, in particolare, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi. La Corte di merito, in particolare:

a) si sarebbe limitata a condividere la sentenza di primo grado, senza alcun esame delle censure formulate e senza esporre le ragioni che la inducevano a confermarla;

b) non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del teste D'Argenzio, dirigente, all'epoca, di "Albo Blitz", secondo il quale non gli era stato prospettato alcun problema circa la possibilità di utilizzazione del servi-

zio, unico scopo del suo acquisto (circostanza — questa — confermata dai fotografi);

d) avrebbe ignorato la fattura agli atti del Muci, dalla quale risultava che lo stesso aveva effettuato la cessione “per diritti di riproduzione ... del ... materiale per una sola volta”, sicché la Casa editrice aveva acquistato i diritti sui fotogrammi nel convincimento dell’esistenza del consenso dell’interessata alla pubblicazione.

La ricorrente contesta, inoltre, l’esistenza di un principio per il quale il consenso della persona ritratta possa ritenersi sussistente solo ove il cedente abbia prestato un’espressa garanzia: un tale consenso costituisce qualità essenziale per le fotografie vendute a fini di pubblicazione, sicché non è necessario che i fotografi lo garantiscano espressamente, essendo tenuti, viceversa, a palesarne (espressamente) l’eventuale mancanza. Nel ritenere, poi, che risultava positivamente dimostrata l’esclusione, da parte del Muci, del consenso della Rizzoli, la Corte non avrebbe in alcun modo indicato i fatti od i documenti su cui si fondava il convincimento; l’eventuale riferimento alla clausola n. 7 della bolla di consegna non terrebbe conto che non si tratta di un documento di natura contrattuale sottoscritto dall’Universo, e che la clausola non risultava approvata specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c.

3.2. Il terzo motivo, strettamente connesso al precedente, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1375 c.c., nonché ulteriori profili di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La Corte di merito avrebbe omesso di valutare inoltre — secondo la condotta — la condotta dei titolari delle agenzie alla luce delle norme che regolano l’interpretazione del contratto e sotto il profilo della buona fede e della correttezza nell’adempimento dell’obbligazione, che comporta il dovere di cooperare al conseguimento dei risultati pratici del contratto, con un corrispondente dovere di informazione in ordine ai suoi limiti; pur conoscendo perfettamente la destinazione delle foto, tanto il Guadrini che il Muci si sarebbero ben guardati dal rendere nota all’acquirente la mancanza del consenso della Rizzoli, ben sapendo che, ove ne fosse stata edotta, l’Universo non avrebbe concluso il contratto: un comportamento ai limiti del dolo.

3.3. Entrambi i motivi appaiono fondati, nei limiti di seguito precisati.

Non è esatto, anzitutto, che la Corte di merito abbia omesso di motivare sul gravame, come si afferma nel motivo riassunto sub 3.1.a, avendo dato piena contezza dei motivi in forza dei quali è pervenuta alla soluzione adottata.

Sgombrando il campo dalle censure che involgono valutazioni esclusivamente di merito (3.1.b-c), esattamente la società ricorrente afferma che nella cessione di fotografia ad una rivista (al suo editore che agisca nella specifica qualità), il cui scopo primario è quello della pubblicazione (potendosi considerare secondaria la conservazione negli archivi, ma sempre in vista di una futura utilizzazione), la riproducibilità e la diffusibilità attraverso la rivista costituisce una qualità essenziale del prodotto, con riferimento all’uso cui è destinato (art. 1497 c.c.), la cui esistenza non va quindi espressamente garantita dal venditore ma inerisce al con-

tratto. Con la conseguenza che il venditore è contrattualmente responsabile verso il cessionario anche dei danni che dall'uso — nella specie la pubblicazione — derivino.

La sentenza impugnata evidenzia “a monte”, inoltre, un vizio di contraddittorietà. Una volta affermato, infatti, che il consenso della Rizzoli alla diffusione del proprio ritratto era subordinato ad uno specifico controllo circa la concreta utilizzazione (non era, cioè, generale ed incondizionato), la Corte di merito non ha poi tenuto conto, contraddittoriamente, che quel consenso condizionava — a norma del citato art. 96 della l. 22 aprile 1941, n. 633 — non solo la riproduzione, ma la stessa “mess(a) in commercio”, cioè proprio la vendita da parte dei fotografi alla società Universo.

Ne discende, quindi, anche la responsabilità, extracontrattuale e solidale dei fotografi nei confronti della persona ritratta (che non è stata fatta valere dalla Rizzoli), con la conseguente applicabilità, nei rapporti interni col coobbligato (nella specie la Universo) dell'art. 2055 c. 2° c.c.

Nella sentenza impugnata manca, del resto, una specifica motivazione in ordine all'assunzione di ogni rischio da parte dell'editore (nei rapporti fotografo-editore), non essendo indicato da quali documenti o fatti la Corte milanese abbia tratto il convincimento che la Universo abbia ugualmente concluso il contratto pur essendo stata edotta della mancanza del consenso della Rizzoli ad una generalizzata commercializzazione della sua immagine fotografica.

La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata (rimanendo assorbite le ulteriori censure), con rinvio, anche per le spese (nei rapporti società Universo-Guadrini-Muci), ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la quale, oltre ad eliminare le rilevate incongruenze motivazionali, si atterrà ai seguenti principi:

a) Lo sfruttamento dell'altrui immagine da parte del fotografo è subordinato, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 97 della l. 22 aprile 1941 n. 633, al consenso espresso o tacito della persona ritratta.

b) La spontanea sottoposizione all'esecuzione di un servizio fotografico presso un'agenzia fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.

c) Costituisce giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, l'accertamento dei limiti, oggettivi e soggettivi, del consenso prestato.

d) Nella cessione di ritratti fotografici dall'autore della fotografia ad una rivista (od al suo editore che agisca nella specifica qualità), il consenso della persona ritratta alla diffusione dell'immagine costituisce qualità essenziale della “cosa”, in riferimento all'uso cui è destinata.

e) Il fotografo che ceda all'editore di una rivista fotografie di cui non sia consentita la diffusione è tenuto, sia contrattualmente che extracontrattualmente, nei confronti del cessionario, al risarcimento dei danni che ne derivino, a meno che non provi (negli esclusivi rapporti con lo stesso) che il cessionario si sia assunto ogni rischio inerente.

4. Col ricorso incidentale, il Guadrini contesta, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e 343 c.p.c., l'esistenza del giudicato interno sull'eccepito componimento della vertenza che lo riguardava, ritenuto dalla Corte di merito, sostenendo che l'esclusione dell'intervenuta transazione era stata specificamente censurata dalla società Universo, col proprio atto di appello, e che la questione era stata da lui ripro-

posta nella comparsa di risposta; sottolinea, in proposito, che non era tenuto a proporre ricorso incidentale sul punto, essendo rimasto vincitore in primo grado.

Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili.

A prescindere dall'effettivo contenuto dell'appello proposto dalla società Universo, l'impugnazione proposta da una sola delle parti non esclude il formarsi del giudicato nei confronti delle altre.

Sotto il secondo profilo il ricorrente incidentale si richiama chiaramente al principio secondo cui chi è rimasto interamente vincitore non è tenuto a proporre impugnazione incidentale per vedere riesaminate le proprie eccezioni e le tesi rimaste assorbite, essendo sufficiente che le riproponga nella comparsa di risposta. Nella comparsa di risposta in grado di appello il Guadrini si è limitato peraltro a contestare "qualsiasi domanda di manleva dovesse essere formulata", chiedendo: confermare integralmente la sentenza appellata, o, quanto meno, la parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda proposta da Casa Editrice Universo s.p.a. contro l'esponente Angelo Guadrini. Non risulta riproposta in alcun modo, quindi, la questione relativa alla pretesa conciliazione, sicché esattamente la Corte di appello ha ritenuto essersi formato, sul punto, il giudicato.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi; accoglie, per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale della Universo; rigetta il primo ed il ricorso incidentale del Guadrini; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.